

STATUTO

DELL'UNIONE VERONESE

TARTAROTIONE

ERBE'

TREVENZUOLO

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 13.07.2002
Modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 30.11.2004
Modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 15.9.2016

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente Locale di già denominato "Unione Veronese TartaroTione".
2. L'Unione è composta dai Comuni di Erbè e Trevenzuolo.
3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni previa deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dal Consiglio dell'Unione e dai Consigli dei Comuni che la compongono a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nell'intesa che venga perseguita la finalità dell'omogeneizzazione dell'ambito territoriale dell'Unione. Contemporaneamente apposita deliberazione approverà le conseguenti necessarie modifiche al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio, la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono e la crescita delle comunità ivi insediate. A tale scopo l'Unione gestisce unitariamente le funzioni ad essa attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Verona, della Regione Veneto, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art- 3 - Obiettivi prioritari

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a. governare lo sviluppo socio-economico del territorio, coinvolgendo nella realizzazione di programmi e opere di interesse generale enti pubblici e soggetti privati in grado di apprestare beni, servizi e capitali idonei allo scopo; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
 - b. definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
 - c. favorire il miglioramento della qualità della vita per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - d. tutelare attivamente la persona umana, improntando la propria azione alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e. promuovere la crescita del dialogo tra le generazioni, anche attraverso la reciproca conoscenza delle realtà locali;
 - f. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse;
 - g. concordare con gli organismi sovracomunali che gestiscono i servizi di competenza dell'Unione e/o dei Comuni, le linee di condotta programmatiche e di esecuzione dei servizi stessi.

Art. 4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a quella dell'Unione stessa, salvo che non si disponga espressamente in merito agli obblighi che superano tale durata.

Art. 5 - Sede, stemma, motto e gonfalone.

1. La sede centrale dell'Unione è situata nel Comune di Erbè. E' consentito ubicare uffici in sedi diverse da quella centrale. Gli organi dell'Unione possono riunirsi anche nei Municipi dei Comuni costituenti l'Unione
2. E' compito del Consiglio dell'Unione approvare stemma, motto e gonfalone.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, nonché ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Presidente può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma dell'Unione. Il presidente altresì può autorizzare la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone, anche per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6 - Durata

1. L'Unione ha durata fino al 31.12.2050, venendo quindi tacitamente prorogata di dieci anni in dieci anni.

2. La proroga tacita non è consentita se almeno entro il 30 giugno precedente la scadenza un numero pari alla totalità dei Comuni che la costituiscono meno uno ne richieda la fine con decisione adottata da ciascun Consiglio riportante il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 7 – Scioglimento

1. L'Unione si scioglie per avvenuto esaurimento dei propri fini o per la sopravvenuta impossibilità a raggiungerli. In tali casi il Consiglio dell'Unione con proprio atto motivato delibererà lo scioglimento, fissandone la decorrenza.
2. L'Unione si scioglie altresì nel caso in cui un numero pari alla totalità dei Comuni che la costituiscono meno uno ne richieda lo scioglimento. In questo caso l'Unione si scioglie, con decorrenza 1° gennaio, se almeno entro il 30 giugno precedente il numero dei Comuni richiesto adotti apposito atto deliberativo consiliare, ottenente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. I responsabili degli Uffici finanziari dei Comuni, congiuntamente, cureranno la redazione di un piano di riparto di attività e passività, applicando i criteri previsti per la compartecipazione dei Comuni. Detto piano verrà approvato collegialmente, anche con modifiche, dai Sindaci dei Comuni.

Art. 8 – Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi con provvedimento consiliare adottato con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
2. La richiesta di recesso deve essere presentata all'Unione entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il Presidente dell'Unione entro il 31 marzo deve convocare il Consiglio iscrivendo all'ordine del giorno tale richiesta.

3. Il Consiglio dell'Unione, da tenersi entro il 15 aprile, deciderà a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se il Consiglio dell'Unione non approva il recesso, il Comune richiedente può confermarlo con atto del proprio Consiglio adottato con procedure e maggioranza richieste per il recesso. La procedura dovrà concludersi entro il 30 giugno.
4. Il recesso decorre dall'anno solare successivo.
5. Il Comune recedente è tenuto a riassorbire il proprio personale di ruolo trasferito. E' comunque consentito all'Unione, previo consenso dell'interessato, mantenere nel proprio organico il personale in argomento.
6. Il Comune recedente rientrerà in possesso dei beni conferiti in locazione e/o comodato all'Unione, salvo che quest'ultima unilateralmente non decida di divenirne proprietaria, in tal caso spettando al Comune un rimborso del valore calcolato a maggioranza da una commissione composta da un tecnico designato dall'Unione, da un tecnico designato dal Comune recedente e da un tecnico designato congiuntamente, in mancanza di accordo ricorrendosi al sorteggio di uno dei Responsabili di Ufficio Tecnico di Comune facente parte dell'Unione, non interessato al recesso.
7. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo, saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un Segretario comunale in servizio presso i Comuni costituenti l'Unione, scelto di comune accordo, in mancanza del quale ricorrendosi al sorteggio di uno dei Segretari di Comune facente parte dell'Unione, non interessato al recesso.

TITOLO II

COMPETENZE

ART. 9 - Funzioni e servizi

1. Le funzioni rientranti nelle competenze dell'Unione, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, sono le seguenti:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla Pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) servizi in materia statistica e Servizi informativi (tecnologia dell'informazione e della comunicazione - ICT).

2. Possono essere altresì attribuite all'Unione le attività di consulenza in favore dei Comuni, nell'ottica della resa di servizi di interesse intercomunale.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è caratterizzata da ampia libertà, funzioni e servizi potendo essere attribuiti all'Unione interamente o per parte di essi, in particolare essendo possibile mantenere la titolarità in capo ai Comuni e trasferire all'Unione la gestione amministrativa. Il provvedimento di trasferimento può disporre che il Responsabile dell'Unione sia anche responsabile presso ogni Comune.
4. Il Sindaco di ciascun Comune costituente l'Unione, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si avvale della Polizia Municipale.

Art. 10 - Procedimento per il trasferimento

1. Il trasferimento delle competenze, deliberato dai Consigli di ogni Comune di norma entro il mese di ottobre con decorrenza dall'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione di presa d'atto da parte della Giunta dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.
3. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione. Ad essa competono le relative tasse, contribuzioni e tariffe, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.

4. Qualsiasi conflitto che insorga in dipendenza del trasferimento delle competenze sarà deciso da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un Segretario comunale in servizio presso i Comuni costituenti l'Unione scelto di comune accordo, in mancanza del quale ricorrendosi al sorteggio di uno dei Segretari di Comune facente parte dell'Unione, non interessato al recesso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 11 - Organi

1. Sono organi dell'Unione:
 - a. Il Consiglio
 - b. L'Assemblea dei Sindaci
 - c. Il Presidente
 - d. La Giunta

Art. 12 - Il Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai due Sindaci dei Comuni che la costituiscono e da ulteriori 4 consiglieri, spettando ai Comuni di Erbè e Trevenzuolo nominare ciascuno due componenti, di cui uno di minoranza.
2. Il Consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei Comuni componenti. Analogamente si procede all'integrazione del Consiglio nel caso che uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica di consigliere comunale. L'integrazione deve avvenire entro quarantacinque giorni; in mancanza entro cinque giorni il Presidente dell'Unione è tenuto ad inoltrare apposita comunicazione al Prefetto al fine della nomina del Commissario ad acta; il Commissario provvede entro venti giorni dal conferimento dell'incarico.

3. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione.

Art. 13 – Competenze

1. Competenza fondamentale del Consiglio è quella di determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e di controllarne l'attuazione.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. convalida dei propri componenti;
 - b. statuti dell'Unione e delle aziende speciali;
 - c. regolamenti, con eccezione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d. criteri generali in materia di ordinamento di uffici e servizi;
 - e. programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - f. convenzioni tra Unione e Comuni e quelle con la Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - g. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - h. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- i. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - j. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - k. contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m. acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - n. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, che consentano di valutare l'andamento della gestione in riferimento agli obiettivi stabiliti annualmente nella relazione revisionale e programmatica.

Art. 14 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni costituenti l'Unione per la sua affissione all'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
7. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri sono disciplinate dal regolamento.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell'Unione, nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
4. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Sono altresì tenuti alla piena osservanza ed al rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I consiglieri non possono utilizzare le notizie ed i dati acquisiti in ragione del loro mandato per fini privati o personali.
5. Agli amministratori sono applicate tutte le norme di legge disciplinanti il relativo status.

Art. 16 - Decadenza e dimissione dei Consiglieri

1. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede per iscritto, ai sensi dell'art.7 della legge 07 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione e devono essere comunicate al Consiglio Comunale di appartenenza. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 17 - L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è un organo collegiale di cui fanno parte i Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione. In caso di assenza o impedimento ogni Sindaco è sostituito dal proprio vice Sindaco.
2. Compito principale dell'Assemblea dei Sindaci è l'elezione di uno dei propri membri a Presidente dell'Unione. A tal uopo si prescrivono le seguenti regole:
 - a. il Presidente dura in carica un anno, con decorrenza primo gennaio;
 - b. l'elezione avviene con la presenza ed il voto palese ed unanime di tutti i componenti l'Assemblea;
 - c. l'Assemblea, con la presenza ed il voto favorevole di tutti i suoi componenti, può stabilire una durata maggiore o minore del mandato.
3. Ulteriori compiti attribuiti all'Assemblea dei Sindaci sono:
 - a. esternazione di pareri su qualsiasi atto di pertinenza di altri organi dell'Unione e attività di consulenza se richiesta da detti organi;

- b. vigilanza sulla programmazione nell'ottica della tutela del principio che la medesima abbia una logica continuità;
- 4. Il Presidente in carica coordina l'attività dell'Assemblea dei Sindaci.
 - 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'Assemblea dei Sindaci delibera con la presenza della metà, arrotondata all'unità superiore, del numero dei propri componenti.

Art. 18 - Il Presidente

- 1. Il Presidente rappresenta l'Unione ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive al Segretario, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili di uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
- 2. Il Presidente può delegare, a scopo organizzativo e con valenza interna, le proprie competenze ad altri membri della Giunta o a componenti del Consiglio.
- 3. Al Presidente sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
- 4. Quale organo di amministrazione in particolare il Presidente:
 - a. dirige e coordina l'attività politico-amministrativa dell'Unione, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma;

- c. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni;
- d. indice i referendum infracomunali.

5. Il Presidente nelle sue funzioni di vigilanza in particolare:

- a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio;
- b. compie gli atti conservativi dei diritti dell'Unione e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- c. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti all'Unione svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

6. Il presidente nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio, ne dispone la convocazione e lo presiede;
- b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da esso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d. riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 19 - Vice Presidente

1. il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti della Giunta dell'Unione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione disposta ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs n. 267/2000.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 20 - Dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dei Sindaci, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Nel caso predetto, come in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza anche a seguito della perdita della carica di Sindaco o decesso del Presidente, l'Assemblea dei Sindaci entro cinque giorni si riunisce per la nomina del nuovo Presidente, applicandosi le regole previste dal 2° comma dell'art. 17. Nelle more della nomina le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 21 - La Giunta

1. La Giunta è organo di impulso e gestione amministrativa, collabora con il Presidente al governo dell'Unione ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti di rilevanza esterna che non siano dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti dell'Unione direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, dell'Assemblea dei Sindaci, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione. In particolare la Giunta adotta il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; altresì stabilisce la costituzione o resistenza in giudizio in ogni ordine e grado, la nomina del difensore, dei consulenti o periti di parte; può ancora conferire incarichi professionali in materie non trasferite all'Unione, purché di rilevante interesse per i Comuni che la compongono, fatta salva la compatibilità con la programmazione finanziaria di cui all'articolo 58.
4. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli Uffici, e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa di gestione.

Art. 22 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Unione, che in tale veste, con esclusione del Presidente, assumono la denominazione di Assessori.
2. Il Sindaco eletto Presidente dell'Unione dirige e coordina l'attività della Giunta e dei singoli Assessori.
3. In caso di assenza o impedimento ogni Sindaco è sostituito dal proprio Vice Sindaco.

4. Ogni Sindaco, con esclusione del Presidente, può delegare in via permanente un Assessore o un Consigliere del proprio Comune a rappresentarlo in seno alla Giunta dell'Unione.
5. La Giunta delibera con la presenza della metà, arrotondata all'unità superiore, del numero dei propri componenti.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 23 - Principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
2. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività; le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

Art. 24 - Associazionismo

1. L'Unione riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, operanti nelle materie di propria competenza.
2. A tal fine, la Giunta, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. L'Unione può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 25 - Contributi alle Associazioni

1. L'Unione può erogare alle associazioni registrate contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. L'Unione può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. L'Unione può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale o registrate ai sensi dell'articolo precedente; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 26 - Volontariato

1. L'Unione promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Art. 27 - Consultazioni

1. L'unione può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 28 - Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio dell'Unione, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Presidente il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente.
4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

Art. 29 - Proposte

1. Qualora un numero di elettori non inferiore a 500 avanzi al Presidente proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Presidente, ottenuto il parere dei responsabili, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente entro 20 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 30 - Referendum

1. Un numero di elettori, residenti nel territorio dell'Unione non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali o il Consiglio dell'Unione con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza dell'Unione.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a. Statuto dell'Unione
 - b. regolamento del Consiglio dell'Unione
 - c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti dell'Unione, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio dell'Unione approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio dell'Unione deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri dell'Unione.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto, il consiglio e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 31 - Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Presidente dell'Unione che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 32 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nella sede dell'Unione.
3. L'affissione viene curata dai responsabili dei servizi.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 33 - Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

Art. 34 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente vietati dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 35 - Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 36 - Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 32.

Art. 37 - Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato ed il competente organo.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO V

ISTITUTI DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 38 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali dell'Unione ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. L'Unione, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con Comuni, Provincia ed altre Unioni.

Art. 39 - Servizi pubblici. Forme di gestione.

1. L'Unione, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. La legge opera una distinzione tra i servizi pubblici aventi rilevanza industriale e servizi pubblici privi di rilevanza industriale.
3. Per quanto inerente la gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale l'Unione si attiene ai contenuti della vigente normativa in materia, con particolare riferimento all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.
4. I servizi pubblici privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a. istituzioni
 - b. aziende speciali, anche consortili
 - c. società di capitali costituite o partecipate dall'Unione, regolate dal codice civile.
5. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui da ultimo.
6. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi pubblici privi di rilevanza industriale possono essere affidati a terzi in base a procedure a evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

Art. 40 - Convenzioni

1. Il Consiglio dell'Unione, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali e altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 41 – Contratti di sponsorizzazione e convenzioni.

Accordi di collaborazione.

1. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, l'Unione può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 42 - Consorzi

1. L'Unione può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio dell'Unione approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione all'Unione degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 32, 2° comma.
4. Il Presidente o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 43 - Accordi di programma

1. Il Presidente per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente dell'Unione sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
2. L'Unione dispone di uffici e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46.

Art. 45 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 46 - Principi di collaborazione

1. L'unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti d'esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 47 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione dell'Unione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 48 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio, all'Assemblea dei Sindaci, al Presidente e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificando la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 49 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. L'Unione attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. La struttura organizzativa è articolata in aree, le quali a loro volta possono essere articolate in uffici o servizi. L'area è la struttura organica di massima dimensione, deputata alle analisi dei bisogni, alla programmazione, alla realizzazione degli interventi di competenza, al controllo in itinere delle operazioni, alla verifica dei risultati. L'ufficio o servizio costituisce un'articolazione dell'area; esso interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno.

4. L'Unione recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 50 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti dell'Unione, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo le qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata dalle norme di legge, di contratto e di regolamento.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali l'Unione promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 51 - Direttore generale

1. Il Presidente, previa delibera della Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica con un contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Presidente.
3. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta nel caso non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
5. Le attribuzioni del Direttore Generale sono individuate nel regolamento di organizzazione.

Art. 52 - Responsabili di area e di ufficio o servizio

1. Le attribuzioni dei responsabili di area e di ufficio o servizio sono individuate nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare le aree e gli uffici o i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Presidente e dalla Giunta.

Art. 53 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. E' possibile nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, è possibile assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 54 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo e per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 55 - Segretario dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione.

2. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario inoltre:
 - a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;
 - b. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, dell'Assemblea dei Sindaci e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - c. può partecipare a commissioni di studio e di lavoro inerente all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne;
 - d. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
4. Al Segretario possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale, avendo in tal caso la responsabilità gestionale per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

Art. 56 - Vicesegretario dell'Unione

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 57 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura la presentazione di richieste per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
4. I Comuni, a copertura della differenza tra le spese e le entrate proprie dell'Unione, trasferiscono risorse finanziarie proporzionalmente al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio. È consentito derogare al sistema in argomento in sede di approvazione dell'accordo programmatico di cui all'articolo seguente.

Art. 58 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Previo accordo programmatico annuale con i Comuni, l'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
2. La programmazione effettuata di anno in anno deve possedere il requisito della logica continuità.

Art. 59 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 60 - Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 61 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di atti regolamentari nelle materie trasferite all'Unione, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 62 - Inefficacie normative comunali

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 63 - Assemblea generale

1. Il Presidente dell'Unione convoca i Consigli Comunali dei Comuni appartenenti all'Unione per riferire dell'attività svolta e per recepire eventuali istanze o proposte almeno una volta all'anno.

Art. 64 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI		Pag. 2
Art. 1	Oggetto	Pag. 2
Art. 2	Finalità	Pag. 2
Art. 3	Obiettivi prioritari	Pag. 3
Art. 4	Principi e criteri generali dell'azione amministrativa	Pag. 3
Art. 5	Sede, stemma, motto e gonfalone	Pag. 4
Art. 6	Durata	Pag. 4
Art. 7	Scioglimento	Pag. 5
Art. 8	Recesso	Pag. 5
TITOLO II – COMPETENZE		Pag. 6
Art. 9	Funzioni e servizi	Pag. 6
Art. 10	Procedimento per il trasferimento	Pag. 8
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO		Pag. 9
Art. 11	Organi	Pag. 9
Art. 12	Il Consiglio	Pag. 9
Art. 13	Competenze	Pag. 10
Art. 14	Sessioni e convocazione	Pag. 11
Art. 15	Diritti e doveri dei consiglieri	Pag. 12
Art. 16	Decadenza e dimissione dei Consiglieri	Pag. 13
Art. 17	L'Assemblea dei Sindaci	Pag. 14
Art. 18	Il Presidente	Pag. 15
Art. 19	Vice Presidente	Pag. 16
Art. 20	Dimissioni e cessazione della carica di Presidente	Pag. 17
Art. 21	La Giunta	Pag. 17
Art. 22	Composizione della Giunta	Pag. 18
TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE		Pag. 18
Art. 23	Principi della partecipazione	Pag. 18
Art. 24	Associazionismo	Pag. 19
Art. 25	Contributi alle Associazioni	Pag. 19
Art. 26	Volontariato	Pag. 20

Art. 27	Consultazioni	Pag. 20
Art. 28	Petizioni	Pag. 21
Art. 29	Proposte	Pag. 21
Art. 30	Referendum	Pag. 22
Art. 31	Accesso agli atti	Pag. 23
Art. 32	Diritto di informazione	Pag. 24
Art. 33	Istanze	Pag. 24
Art. 34	Diritto di intervento nei procedimenti	Pag. 25
Art. 35	Procedimenti ad istanza di parte	Pag. 25
Art. 36	Procedimenti a impulso di ufficio	Pag. 26
Art. 37	Determinazione del contenuto dell'atto	Pag. 26
	TITOLO V – ISTITUTI DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Pag. 26
Art. 38	Obiettivi dell'attività amministrativa	Pag. 26
Art. 39	Servizi pubblici. Forme di gestione	Pag. 27
Art. 40	Convenzioni	Pag. 28
Art. 41	Contratti di sponsorizzazione e convenzioni. Accordi di collaborazione.	Pag. 28
Art. 42	Consorzi	Pag. 28
Art. 43	Accordi di programma	Pag. 29
	TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	Pag. 29
Art. 44	Principi generali	Pag. 29
Art. 45	Principi in materia di gestione del personale	Pag. 30
Art. 46	Principi di collaborazione	Pag. 30
Art. 47	Principi strutturali e organizzativi	Pag. 31
Art. 48	Organizzazione degli uffici e del personale	Pag. 31
Art. 49	Regolamento degli uffici e dei servizi	Pag. 32
Art. 50	Diritti e doveri dei dipendenti	Pag. 33
Art. 51	Direttore generale	Pag. 33
Art. 52	Responsabili di area e di ufficio o servizio	Pag. 34
Art. 53	Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	Pag. 34
Art. 54	Collaborazioni esterne	Pag. 35
Art. 55	Segretario dell'Unione	Pag. 35

Art. 56	Vicesegretario dell'Unione	Pag. 36
TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA'		Pag. 36
Art. 57	Finanza e fiscalità dell'Unione	Pag. 36
Art. 58	Bilancio e programmazione finanziaria	Pag. 37
Art. 59	Ordinamento contabile e servizio finanziario	Pag. 37
Art. 60	Revisione economica e finanziaria	Pag. 37
TITOLO VIII – NORME FINALI		Pag. 38
Art. 61	Atti regolamentari	Pag. 38
Art. 62	Inefficacie normative comunali	Pag. 38
Art. 63	Assemblea generale	Pag. 38
Art. 64	Rinvio	Pag. 38